

Documentazione per la stampa relativa alla legge sull'asilo: Modifiche di rilievo nel quadro della revisione della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005

1. Decisione di non entrata nel merito in assenza dei documenti

In base alle esperienze effettuate sinora, la legge sull'asilo riveduta formula la non entrata nel merito per assenza di documenti. D'ora in poi i richiedenti l'asilo sono tenuti a consegnare i documenti di viaggio o d'identità in quanto solo così è possibile stabilire chiaramente la loro identità. Sono inoltre definite più da vicino le deroghe all'obbligo di consegnare tali documenti. In tutti i casi è svolta un'audizione in presenza di una rappresentanza delle istituzioni di soccorso. Sussiste inoltre la possibilità del ricorso.

Regolamentazione vigente

Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi Motivi di non entrata nel merito

² Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:

- a. non consegna alle autorità entro 48 ore dalla presentazione della domanda alcun documento di viaggio o altri documenti che ne permettano l'identificazione; questa disposizione non è applicabile se il richiedente l'asilo può rendere verosimile di non poterlo fare per motivi scusabili o vi siano indizi di persecuzione che non risultino manifestamente infondati;

Legge sull'asilo riveduta

Art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi riveduta

² Non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente:

- a. non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

.....

³ Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

- a. il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
b. la qualità di rifugiato è accertata in base all'audizione, nonché in base agli articoli 3 e 7; o
c. l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

2. Estensione del blocco dell'aiuto sociale a tutte le persone con decisione d'asilo negativa

I richiedenti l'asilo con decisione di non entrata nel merito ottengono già tuttora, anziché l'aiuto sociale, un soccorso d'emergenza di minore entità conforme alle esigenze della Costituzione federale. La legge sull'asilo riveduta, tenendo conto di una mozione del Consiglio nazionale, estende tale regolamentazione a tutti i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta e che sono tenuti a lasciare la Svizzera. Al momento di fissare l'importo del soccorso d'emergenza è tenuto conto della situazione speciale delle persone vulnerabili, quali minorenni o malati.

Regolamentazione vigente

Art. 44a LAsi Statuto giuridico delle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito

Alle persone la cui domanda d'asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato secondo gli articoli 32–34 e di una decisione di allontanamento definitiva si applicano le disposizioni della LDDS. È fatto salvo l'articolo 14.

Art. 14f LDDS

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all'articolo 44a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. L'articolo 92 di detta legge si applica per analogia.

² Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni un'indennità forfettaria per le spese occasionate:

a. dall'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 della Costituzione federale;

b. dall'esecuzione dell'allontanamento; il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo.

³ Il Consiglio federale adegua gli importi dell'indennità forfettaria secondo il capoverso 2 in base all'esito di una verifica periodica delle spese e dopo aver consultato i Cantoni.

Legge sull'asilo riveduta

Art. 81 LAsi riveduta Diritto all'aiuto sociale o al soccorso d'emergenza
Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

Art. 82 LAsi riveduta Prestazioni d'aiuto sociale e soccorso d'emergenza

¹ La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall'aiuto sociale.

² Se l'esecuzione dell'allontanamento è rinviata per la durata di una procedura straordinaria di ricorso, i richiedenti l'asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza.

³ Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena. La prestazione e la durata del soccorso d'emergenza devono essere giustificate nel singolo caso.

⁴ Il soccorso d'emergenza è versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai giorni lavorativi.

Art. 83a LAsi riveduta Presupposti per il versamento del soccorso d'emergenza

Lo straniero è tenuto a collaborare sia all'esecuzione di una decisione d'allontanamento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d'emergenza sono adempiuti.

3. Potenziamiento delle misure coercitive per migliorare l'esecuzione: introduzione della carcerazione cautelativa

Nel quadro della revisione della legge sull'asilo sono generalmente rafforzate le misure coercitive per garantire la partenza dei richiedenti con decisione negativa passata in giudicato. Attualmente non è possibile ordinare la carcerazione in vista del rinvio coatto nei confronti di una persona che, ad esempio, ha rifiutato ripetutamente di salire a bordo dell'aeroplano a destinazione del Paese d'origine. Lo stesso vale qualora il Paese d'origine si opponga al rinvio coatto. Per questi casi è ora introdotta la possibilità di ordinare la carcerazione cautelativa per garantire l'esecuzione dell'obbligo di lasciare la Svizzera. Tale misura è revocata non appena la persona interessata rivela la propria identità o è disposta a collaborare con le autorità. La carcerazione cautelativa non è stata richiesta dal Consiglio federale.

Regolamentazione conseguente alla revisione della legge sull'asilo (non prevista dal diritto vigente)

Art. 13g LDDS (Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri)

¹ Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l'esecuzione della decisione d'allontanamento o d'espulsione passata in giudicato può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto o risulti vana una misura più mite.

² La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di nove. È fatto salvo l'articolo 13h.

³ La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 13a e 13b può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

⁴ Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall'autorità giudiziaria in base a un'udienza in procedura orale. Il potere d'esame è retto dall'articolo 13c capoversi 2 e 3.

⁵ Le condizioni della carcerazione sono rette dall'articolo 13d.

⁶ La carcerazione termina se:

- a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l'autorità;
- b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;
- c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;
- d. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 13h LDDS

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 13a e 13b e la carcerazione secondo l'articolo 13g non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l'incarcerato è un giovane tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di 12 mesi.

4. Miglioramenti per quel che concerne l'ammissione provvisoria

Le persone autorizzate a dimorare per un certo tempo in Svizzera devono essere meglio integrate. Ciò implica segnatamente la necessità di agevolare loro l'accesso ad un'attività lucrativa. La legge sull'asilo riveduta prevede pertanto un accesso agevolato all'attività lucrativa per le persone ammesse a titolo provvisorio e la possibilità, dopo tre anni, di farsi raggiungere dalla famiglia. Le spese dell'aiuto sociale per persone ammesse a titolo provvisorio sono assunte dalla Confederazione per una durata massima di sette anni.

Regolamentazione vigente

Art. 14c cpv. 3 e 5 LDDS

³ Le autorità cantonali autorizzano lo straniero a esercitare un'attività lucrativa dipendente per quanto il mercato del lavoro e la situazione economica lo consentano.

⁵ Per ogni straniero ammesso provvisoriamente, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria prevista dall'articolo 88 capoverso 1 lettera a della legge sull'asilo. L'obbligo di rimborsare le spese sorge al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 14b capoverso 1 o dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a capoverso 1 e dura fino alla data fissata dall'Ufficio federale della migrazione per l'abrogazione dell'ammissione provvisoria.

Art. 24 OEAE¹ Autorizzazione relativa al ricongiungimento familiare (per persone ammesse a titolo provvisorio)

Il ricongiungimento familiare può essere autorizzato se l'autorità di polizia cantonale degli stranieri è disposta a rilasciare allo straniero un permesso di dimora. Sono applicabili le condizioni di cui agli articoli 38 e 39 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri.

Legge sull'asilo riveduta

Art. 14c cpv. 3, 3bis, 5 e 5bis LDDS

³ Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un'autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa indipendente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

^{3bis} I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

- a. coabitano con esse;
- b. è disponibile un'abitazione conforme ai loro bisogni; e
- c. la famiglia non dipende dall'aiuto sociale.

⁵ La Confederazione paga ai Cantoni:

- a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 della legge sull'asilo e un contributo alla promozione dell'integrazione sociale e dell'indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l'integrazione può essere subordinata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a determinati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l'ammontare;
- b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 della legge sull'asilo;
- c. per gli stranieri la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 4 della legge sull'asilo, sempreché tale somma non sia stata già versata in precedenza.

^{5bis} Le somme forfettarie di cui al capoverso 5 sono versate per un periodo massimo di sette anni dall'entrata in Svizzera.

¹ Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

5. Nuova regolamentazione in materia di casi di rigore

La legge sull'asilo riveduta prevede maggiori possibilità di applicare la regolamentazione per casi di rigore personale a richiedenti l'asilo con decisione negativa. I Cantoni possono rilasciare un permesso anche dopo una decisione d'asilo negativa passata in giudicato e dopo la scadenza del termine di partenza. Condizioni: dimora di cinque anni, luogo di soggiorno noto alle autorità, caso di rigore in considerazione del grado d'integrazione (art. 14 cpv. 2 LAsi riveduta).

Regolamentazione vigente

Art. 14 LAsi Relazione con la procedura di polizia degli stranieri

¹ Dopo l'inoltro di una domanda d'asilo e fino alla partenza dalla Svizzera al termine della procedura d'asilo con decisione passata in giudicato, oppure fino a che sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora di polizia degli stranieri, a meno che non vi abbia diritto.

.....

Art. 44 LAsi Allontanamento e ammissione provvisoria

¹ ...

² Se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)..

³ L'ammissione provvisoria può inoltre essere ordinata in casi di rigore personale grave se una decisione passata in giudicato non è ancora stata pronunciata quattro anni dopo la presentazione della domanda d'asilo.

⁴ All'atto dell'esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare dell'integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica dei figli.

⁵ Prima di respingere una domanda d'asilo, l'Ufficio federale o la Commissione di ricorso dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragionevole, l'ammissione provvisoria o l'esecuzione dell'allontanamento.

Legge sull'asilo riveduta

Art. 14 LAsi riveduta Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

¹ Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.

² Con il benestare dell'Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:

- a. l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
- b. il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
- c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato.

³ Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l'Ufficio federale.

⁴ L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell'Ufficio federale.

⁵

Art. 44 LAsi riveduta

Cpv. 3 - 5 abrogati